



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2056503 – 2056447-6075; Fax: 059/2056507

<http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it>

email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Pubblicato sul web server di Ateneo in data 10.10.2019

Decreto rep. nr. 651/2019

prot. nr. 211753

TESTO MODIFICATO A SEGUITO DI DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 17 SETTEMBRE 2019

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante “**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario**” e in particolare gli artt. 18 e 22;

VISTO il decreto rettorale rep. nr. 32 - prot. nr. 2775 del 16.2.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.7.2019;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.9.2019;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È modificato il “**Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**” che risulta come segue:

Articolo 1

(Oggetto, requisiti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, attribuiti dall’Università di Modena e Reggio Emilia, d’ora in poi denominata “Università” o “Ateneo”, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, a seguito di pubbliche selezioni.
2. Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma precedente può essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell’assegno di ricerca.
4. Costituiscono requisito generale di ammissione il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero oppure, per le discipline mediche, del diploma di scuola di specializzazione d’area medica ovvero il possesso di Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica o Magistrale (ai sensi del DM 509/99 e DM 270/2004) corredati da curriculum scientifico-professionale idoneo, debitamente documentato, per lo svolgimento di attività di ricerca.
5. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure eventuali ulteriori requisiti, sono indicati specificamente nei relativi avvisi di selezione.
6. Per quanto riguarda la Laurea conseguita presso Università estere, ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario che la stessa sia riconosciuta idonea secondo le modalità previste nel Bando.

Articolo 2
(Durata e rinnovo)

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili per un periodo non inferiore all'anno, fino ad un massimo di quattro anni.
2. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art.1, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Articolo 3
(Importo e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. L'importo annuo degli assegni di ricerca è determinato in misura variabile all'interno di cinque fasce, anche in considerazione della complessità del progetto di ricerca:

1^ fascia	€ 19.367
2^ fascia	€ 22.054
3^ fascia	€ 24.742
4^ fascia	€ 27.429
5^ fascia	€ 30.116

2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in 12 rate mensili posticipate. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università ovvero dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Articolo 4
(Finanziamento e procedure di attivazione)

1. Per l'attivazione degli assegni, si prevede l'approvazione del solo Consiglio di Dipartimento. La relativa delibera deve indicare: 1) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca ; 2) durata e importo dell'assegno ; 3) titolo del progetto di ricerca, Settori Scientifico Disciplinare e Settori affini ovvero l'Area Disciplinare di pertinenza dell'Assegno, obiettivi della ricerca e programma del colloquio; 4) modalità di pubblicità del bando; 5) entità e provenienza del finanziamento, i cui fondi dovranno già essere iscritti al bilancio del Dipartimento; 6) i tre componenti effettivi della commissione selettiva più due supplenti per il caso di impedimento.
2. Su proposta del Tutor la delibera potrà prevedere ulteriori requisiti di qualificazione scientifica del candidato ai fini dell'accesso.
3. La delibera adottata sarà trasmessa al competente ufficio che provvederà all'emissione del bando con Decreto del Direttore Generale. Eccezionalmente per motivi straordinari debitamente motivati, il Direttore del Dipartimento, sotto la propria responsabilità, potrà richiedere al Direttore Generale di avviare le procedure selettive per il conferimento dell'assegno. La richiesta verrà sottoposta a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
4. Il finanziamento a carico del Dipartimento dovrà essere versato al Bilancio d'Ateneo entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il dipartimento provvede ad assicurare la copertura finanziaria dell'indennità da corrispondere al lavoratore nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.
6. È consentito ai Centri di ricerca di procedere, in analogia a quanto previsto dal presente regolamento, alla richiesta di attivazione di assegni di ricerca.

Articolo 5 (Selezione)

1. La selezione, bandita con decreto del Direttore Generale è per titoli e colloquio. Al bando di selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione Internet presso il Web Server dell'Ateneo, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea **per un periodo non inferiore a 15 giorni.**

Articolo 6 (Commissione)

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore Generale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, individuati tra professori di ruolo di I e II fascia o ricercatori, esperti nella materia oggetto dell'assegno di ricerca. Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera. Al termine dei suoi lavori la commissione redige un apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
2. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

Articolo 7 (Valutazione assegni Senior)

1. Sono considerati **assegni senior** gli assegni retribuiti con le fasce dalla terza alla quinta: tali assegni sono riservati a soggetti in possesso di una particolare qualificazione scientifica e da significative e documentate esperienze nel campo della ricerca (**sono esclusi i meri tirocini e stage formativi**) attraverso la partecipazione alla pubblicazione di risultati o al conseguimento di brevetti.
2. **Le soglie minime di qualificazione scientifica sono stabilite dal bando.**
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:
60 punti per i titoli così ripartiti:
 - a. **Fino a 10 punti per il dottorato di ricerca coerente con il settore per il quale viene attivato l'assegno;**
 - b. **fino a 5 punti per il voto di laurea;**
 - c. **fino a 25 punti per pubblicazioni rispondenti ai criteri di catalogazione definiti dal CIVR, ed attitudine alla ricerca scientifica valutata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;**
 - d. **fino a 20 punti da distribuire ai diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti di lavoro subordinato o collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta;**
 - e. **40 punti per il colloquio.**
 - f. **Il voto di laurea, da rapportare a 110, verrà valutato come segue:**
 - i. **da 108 a 110 incluso: un punto per ogni voto in più;**
 - ii. **lode: due punti.**
4. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, secondo modalità stabilite dal bando. I candidati debbono essere avvertiti della data del colloquio con almeno sette giorni di anticipo, **fatta salva la possibilità per il candidato alla facoltà di rinunciare ai termini di preavviso per la convocazione.** Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando. Immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. **Gli assegni sono conferiti a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 30 dei 40 a disposizione per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.**
5. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

6. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o per volontarie dimissioni ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno . Nell'ipotesi in cui non esistano graduatorie ancora valide, la procedura selettiva per l'assunzione di candidati potrà essere attivata a condizione che il Dipartimento ne avanzi formale richiesta. Eccezionalmente nel caso si manifesti all'interno della struttura la necessità di selezionare figure analoghe, per il medesimo progetto di ricerca, si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all'elenco degli idonei esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti, su richiesta del dipartimento che accerti la relativa copertura finanziaria.

Articolo 7 bis
(Valutazione assegni Junior)

1. Sono considerati **assegni Junior** gli assegni retribuiti con le fasce dalla prima e seconda: tali assegni sono rivolti a soggetti in possesso di una particolare **attitudine alla ricerca scientifica dimostrata e documentata** da significative esperienze nel campo della ricerca.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, in relazione alla seguente categoria di titoli:
 - a. **voto di laurea da 105 a 110 e lode;**
 - b. **attitudine alla ricerca scientifica valutata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;**
 - c. **diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti di lavoro subordinato o collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta,**
 - d. **altri titoli, debitamente documentati idonei a qualificare la professionalità del candidato ivi compresi i tirocini e stage formativi, e la pubblicazione di report di ricerca interni ovvero la partecipazione a programmi di ricerca.**
3. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, secondo modalità stabilite dal bando. I candidati debbono essere avvertiti della data del colloquio con almeno sette giorni di anticipo, **fatta salva la possibilità per il candidato alla facoltà di rinunciare ai termini di preavviso per la convocazione.** Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando. Immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Le soglie di ammissione sono predeterminate dalla commissione in sede di formulazione dei criteri. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
4. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
5. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o per volontarie dimissioni ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno . Nell'ipotesi in cui non esistano graduatorie ancora valide, la procedura selettiva per l'assunzione di candidati potrà essere attivata a condizione che il Dipartimento ne avanzi formale richiesta. Eccezionalmente nel caso si manifesti all'interno della struttura la necessità di selezionare figure analoghe, per il medesimo progetto di ricerca, si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all'elenco degli idonei esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti, su richiesta del dipartimento che accerti la relativa copertura finanziaria.

Articolo 8

(Stipulazione del contratto, decadenza e risoluzione)

1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. Non possono essere conferiti contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, Direttore generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo o dal 16 del mese, previa stipula del relativo contratto. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicata al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria attività.
3. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.
4. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
5. Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato. Il contratto può essere risolto, a discrezione dell'Università, nel caso di assenza per malattia quando la durata della stessa risulti superiore, nell'arco della durata del contratto, a novanta giorni.
6. Il presente contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:
7. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
8. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
9. grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 11 del presente regolamento;
10. valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento.

Art. 8 bis

(Deroghe)

1. In deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, l'Università può conferire assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati direttamente in esito a procedure selettive per il conferimento di borse di dottorato in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 8/2/2013 e dal Regolamento dei Corsi di Dottorato e con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi di ricerca ovvero sulla base di convenzioni con enti sovventori.
2. Nell'ambito della partecipazione dell'Università a programmi finanziati dai Ministeri, dall'Unione Europea, da organismi pubblici o privati senza fini di lucro, da organizzazioni internazionali, e con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi stessi, l'Università, **previa delibera del dipartimento di competenza che indica un tutor e previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione**, può, altresì conferire specifici assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati direttamente in esito a procedure selettive rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, effettuate:
 - a) da parte dei Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali;
 - b) da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione (AIRC, AIL, Telethon,) ovvero dal partenariato nel caso di programmi Comunitari che prevedano tale procedura.
3. È consentita in tali casi la deroga all'importo di cui alle fasce dell'art. 3 del presente regolamento, laddove il programma di cui al comma 2 del presente articolo stabilisca un importo retributivo maggiore.
4. Restano ferme le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 9

(Modalità di rinnovo)

1. Il rinnovo dell'assegno (per uno o più anni, nei limiti di durata generale previsti dell'assegno di ricerca) dovrà essere richiesto dal Tutor ed autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte di apposita commissione nominata all'interno del Dipartimento stesso, della relazione finale sull'attività di ricerca.
2. La commissione dovrà essere composta da tre docenti (professori di ruolo o ricercatori confermati), esperti nella materia oggetto dell'assegno di ricerca, e diversi dal Tutor.
3. La relativa delibera dovrà contenere l'attestazione della copertura finanziaria, a totale carico del bilancio di Dipartimento. La procedura di rinnovo dovrà essere attivata all'inizio del mese di scadenza

dell'assegno e terminata, inderogabilmente, entro la data di scadenza. Eccezionalmente il Direttore potrà autorizzare il rinnovo con proprio provvedimento che sarà subordinato alla ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile.

4. In caso di rinnovo la misura dell'assegno non potrà essere diversa dell'importo iniziale dell'assegno stesso.
5. Il finanziamento dovrà essere trasferito al bilancio di Ateneo entro 15 giorni dal rinnovo. Dell'intervenuto rinnovo dovrà essere data tempestiva notizia all'Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 10

(Diritti e doveri dei titolari degli assegni)

1. L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor).
2. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca del Dipartimento stesso. I titolari degli assegni possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.
3. I titolari degli assegni svolgono esclusivamente attività di ricerca; pertanto, non devono essere utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca.
4. I titolari di assegni possono svolgere una limitata attività didattica quantificabile in un massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza delle ricerche svolte dall'assegnista di ricerca, potrà esplicarsi mediante:
 5. affidamento di compiti didattici integrativi dell'attività istituzionale;
 6. partecipazione alle commissioni di esami di profitto qualora risulti cultore della materia;
 7. collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea;
8. Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.
9. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta vistata dal tutor. A richiesta, un'apposita commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento d'afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l'assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.
10. Nel contratto deve essere espressa la durata dell'eventuale periodo di soggiorno all'estero, di norma per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nell'arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di ricerca. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

Articolo 11

(Proprietà intellettuale)

Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla Legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, l'Università sarà l'esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall'attività di ricerca dell'assegnista, specificamente dedotta in contratto.

Articolo 12

(Divieto di cumulo e incompatibilità)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Resta fermo, in materia di aspettativa per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Laddove previsto da apposite disposizioni normative o contrattuali ovvero per accordo fra le parti l'istituto dell'aspettativa può essere esteso anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati;

4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, *Master Universitario*.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono richiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del tutor, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne compatibili, **ivi compreso lo svolgimento di attività professionali ovvero il commercio e l'industria**, a condizione che le attività in questione:
 - non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;
 - si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. La valutazione di compatibilità con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca è demandata al Responsabile scientifico del progetto. L'autorizzazione del Direttore di Dipartimento è trasmessa, per conoscenza, al Direttore Generale.
7. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi da 1 a 6 o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla qualifica di assegnista. La decadenza è disposta con decreto Rettorale.
8. **DOTTORATO DI RICERCA:** previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, senza usufruire della relativa borsa, nei settori disciplinari attinenti alle attività di ricerca connesse all'assegno.
9. **DOCENZA A CONTRATTO:** i titolari di assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
10. **SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:** è incompatibile con l'assegno di ricerca l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione del settore medico di cui al D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, il cui accesso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia.
11. Per tutte le altre Scuole rivolte a laureati non medici il Direttore di Dipartimento può autorizzare il titolare di assegno di ricerca a frequentare la Scuola di Specializzazione a condizione che:
 - i. non sia prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio;
 - ii. il tutor dell'assegno di ricerca esprima parere favorevole;
 - iii. il direttore della Scuola di Specialità esprima parere favorevole;
 - iv. risulti garantito l'integrale assolvimento dei compiti affidati all'assegnista.
12. In assenza di detta autorizzazione, si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.
13. È consentita agli assegnisti la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare è possibile il conferimento agli assegnisti, da parte del Dipartimento, di incarichi strumentali all'esecuzione di prestazioni in conto terzi, commissionata al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980.
14. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
15. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 13

(Medici titolari degli assegni per l'aggregazione scientifico disciplinare delle scienze medico-cliniche)

In deroga a quanto disposto all'art. 12, i medici vincitori degli assegni per le scienze medico-cliniche, in relazione alle esigenze delle loro attività di ricerca, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito previamente il Tutor, possono esercitare, nell'ambito di un rapporto libero-professionale, attività assistenziale oltre ai limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca. A tal fine l'Ateneo e le Aziende del Sistema Sanitario Nazionale presenti nel territorio di Modena e Reggio Emilia adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l'apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori degli assegni di ricerca.

Articolo 14

(Assenze e interruzioni)

L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di

formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura ed al competente Ufficio il verificarsi delle circostanze di cui al presente comma.

Articolo 15

(Trattamento economico delle trasferte)

1. È possibile che, nel corso dell'attività di ricerca oggetto del contratto, il titolare dell'assegno effettui delle trasferte in Italia ed all'estero presso uno o più qualificati enti di ricerca o Università. Nell'ambito del rapporto di collaborazione, il periodo trascorso in trasferta all'estero non potrà essere, di norma, complessivamente superiore alla metà della durata del contratto. In ordine al rimborso delle spese sostenute, al titolare dell'assegno di ricerca sono applicate le disposizioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo delle Missioni e delle Trasferte e sue successive modifiche e/o integrazioni.
2. In particolare, gli assegnisti di ricerca possono essere inviati in trasferta:
 - se inseriti in specifici progetti di ricerca, con fondi dedicati al progetto;
 - oppure imputando la spesa su fondi a disposizione del Dipartimento.
3. Ai titolari di assegno di ricerca non compete la diaria per trasferta in Italia o all'estero.
4. Ai fini della determinazione del rimborso e dei limiti di valore delle spese, gli assegnisti sono equiparati ai Ricercatori universitari.
5. Sono, in ogni caso, rimborsabili solo le spese previste dal Regolamento Generale delle Missioni e delle Trasferte, e nei limiti di valore previsti per i Ricercatori confermati.
6. I rimborsi delle spese devono essere liquidati dai Dipartimenti, sui propri fondi. Nel caso di utilizzo di fondi di ricerca già iscritti in Bilancio, la spesa potrà essere imputata al fondo di ricerca a condizione che:
 - l'assegnista sia formalmente inserito nel programma di ricerca;
 - vi sia compatibilità tra il programma di ricerca e l'attività oggetto del contratto;
 - la spesa non ponga problemi di rendicontazione.

Art 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Modena, 9.10.2019

IL RETTORE
(Prof. Angelo O. ANDRISANO)